

## Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo  
**Beato Don Pino Puglisi**



Corso San Marco n° 61 - 90030 Villafrafi (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824

☎ 0916172589 – 0916851027 - [www.icvillafrafi-mezzojuso.edu.it](http://www.icvillafrafi-mezzojuso.edu.it) - [paic817007@istruzione.it](mailto:paic817007@istruzione.it) - [paic817007@pec.istruzione.it](mailto:paic817007@pec.istruzione.it)

Circolare n. 386

Villafrafi 02/05/2024

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Al personale della Segreteria  
Alla F.S. Ins.te Maria Mancino  
Alla DSGA  
Al Sito web

e p.c. ai Sindaci dei Comuni di Campofelice di F., Cefalà Diana, Godrano, Mezzojuso e Villafrafi

**Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica, ai sensi della Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"**

Con la presente si comunica che con l'entrata in vigore della legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") che ha convertito il decreto-legge 123/23 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" sono previste diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie. Difatti si prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

### Principali punti

- 1. Individuazione dei minori non in regola:** il Sindaco, tramite l'accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori che non rispettano l'obbligo di istruzione e ammonisce immediatamente il Responsabile dell'Adempimento di tale obbligo (r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.
- 2. Trasmissione dei dati:** entro il mese di ottobre, l'Ufficio alunni invia al Sindaco i dati relativi ai minori regolarmente iscritti presso le istituzioni scolastiche, al fine di verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione.
- 3. Verifica della frequenza:** insieme ai docenti, l'Ufficio alunni verifica la frequenza degli allievi soggetti all'obbligo di istruzione. **Vengono individuati coloro che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.**
- 4. Avviso al Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione:** nel caso in cui un alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dall'avviso al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (r.o.d.i.), il Dirigente Scolastico, con l'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio alunni, avvisa il Sindaco affinché proceda all'ammonizione del responsabile stesso.

5. **Elusione dell'obbligo di istruzione:** costituiscono elusione dell'obbligo di istruzione l'assenza di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi ed anche la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

**Sono da ritenersi giustificate, con deroga, le assenze dovute a:**

- gravi motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe (ad esempio lutto di parenti stretti, trasferimento della famiglia, ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale, situazioni di disagio familiare e socio-culturale, etc.);
  - gravi motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:
    - ricovero ospedaliero;
    - grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate);
    - visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno);
    - terapie sanitarie;
    - patologie che impediscono la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni);
- (come da delibera del Collegio dei Docenti n°11 dell'07/09/2023).

Tali assenze devono essere autocertificate dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, tranne quelle per motivi di salute per le quali necessita il certificato medico.

La mancata frequenza di un quarto del monte ore annuale personalizzato (2023-2024), per la Scuola secondaria di primo grado, è così calcolata:

tempo normale (30 ore settimanali)	<b>248</b> ore di assenza
indirizzo musicale (33 ore settimanali)	<b>264</b> ore di assenza

6. **Violazione dell'obbligo di istruzione:** in caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede secondo le disposizioni dell'art. 331 del codice di procedura penale (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario).

7. **Mancato adempimento per iscrizione a scuola: il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico (r.o.d.i.)** che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal Sindaco ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 297/1994, non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

8. **Elusione dell'obbligo: il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione(r.o.d.i.)** che, ammonito dal Sindaco ai sensi del medesimo art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, per assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo d'istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

**Si invitano, pertanto, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale ad una vigilanza sempre più attenta e responsabile dei propri figli, controllandone le assenze che devono essere giustificate senza alcun ritardo e con valide motivazioni.**

**I docenti coordinatori di classe, d'intesa con la Funzione Strumentale Ins.te Maria Mancino, controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per**

**più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.**

**Supporto dell'USR Sicilia:** La struttura costituita dall'USR Sicilia per il contrasto delle fenomenologie della dispersione scolastica [osservatori di Area sulla dispersione scolastica, a cui fanno capo gli operatori psicopedagogici territoriali (OPT)], svolge un ruolo decisivo sia nelle fasi di prevenzione del fenomeno, che in quelle eventuali previste dal c.d. Decreto Caivano. Sarà cura degli OPT, monitorare e prevenire situazioni a rischio di dispersione scolastica di quegli studenti che per motivi diversi (disagio, comportamenti conflittuali all'interno delle classi, poca partecipazione alle attività di studio, frequenza irregolare, etc.) si allontanano dal circuito scolastico. In questa ottica, al fine di intercettare precocemente i comportamenti a rischio di dispersione scolastica degli studenti, gli OPT, intervengono su comunicazione del Dirigente scolastico a supporto di quest'ultimo, nelle diverse fasi previste dal c.d. Decreto Caivano.

Alla presente si allegano:

- Circolare dell'USR Sicilia del 22/04/2024.
- Allegato 1 - Schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alla circostanza di mancata iscrizione.
- Allegato 2 - Schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alle circostanze di elusione dell'obbligo di istruzione.
- Allegato 3 - Schema delle procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della frequenza irregolare tramite l'azione degli OPT.

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri**